

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI ASSEMBLEA DEI SOCI E GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute di Assemblea dei Soci e di Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze che sono convocate dal Direttore mediante videoconferenza, oppure in modalità mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, sia mediante collegamento alla piattaforma informatica.

Art. 2 Principi e criteri

Il presente Regolamento è ispirato ai principi di cui all'articolo 48, del D.lgs n. 267/2000, ed ai criteri di cui all'art. 12 del D.lgs n. 82/2005 con riferimento alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di organizzare autonomamente la propria attività utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli assessori;
 - f) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta;
 - g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Direttore abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.

Art. 4 Convocazione delle sedute

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere eventualmente allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
2. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare, oltre ai componenti istituzionali degli organi della Società della Salute, anche uno o più soggetti competenti per materie oggetto di trattazione.

Art. 5 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun componente dell'Assemblea dei Soci o della Giunta Esecutiva o altro soggetto chiamato a partecipare o a intervenire alle riunioni telematiche, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 Svolgimento delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea dei Soci o della Giunta Esecutiva in videoconferenza o in modalità mista si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente della Società della Salute e, qualora possibile, il Direttore o suo sostituto. In caso di impossibilità del Direttore, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel.
2. I lavori dell'Assemblea dei Soci o della Giunta Esecutiva sono regolati dal Presidente della Società della Salute.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione temporanea dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del Componente impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in altra seduta. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno oppure nel caso di atti che debbano essere posti all'esame dell'Assemblea dei Soci o della Giunta Esecutiva in corso di seduta e che non siano stati sottoposti a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire la sospensione della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Componenti l'Assemblea dei Soci o la Giunta Esecutiva e l'ottenimento dei pareri necessari.

Art. 7. Segretezza delle sedute e verbalizzazione

1. Le sedute dell'Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva sono segrete.
2. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta sia svolta in videoconferenza, o in forma mista.
3. Il verbale contiene inoltre:
 - l'elenco dei partecipanti alla seduta;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione e l'esito della relativa votazione. Il verbale sarà conservato agli atti per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 8 Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'Assemblea dei Soci o della Giunta Esecutiva, i dipendenti dell'Ente o altri soggetti che partecipano alle sedute.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.